

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Tra

FORMULA AMBIENTE SPA con sede legale in Via Dei Rottamai n. 51 – 47521 Cesena (FC), Codice Fiscale e Partita IVA 04476870409, legalmente rappresentata nella persona del Sig. MATTEO BRIGHI in qualità di Procuratore Delegato all'Area Produzione che risulta munito dei necessari poteri di legge per la stipula del presente atto, elettivamente domiciliato presso la propria sede legale di seguito per brevità denominato "*Appaltatore*"

e

La Società **SARDA SPURGO SRL**, con sede legale in Loc. P.I.P. Zona Artig.le – 09090 – Usellu (OR), Codice Fiscale e P. IVA 01222610956 legalmente rappresentata nella persona del Sig. Ivano Scema, in qualità di titolare e legale rappresentante che risulta munito dei necessari poteri di legge per la stipula del presente atto, elettivamente domiciliato presso la propria sede di seguito per brevità denominata "*Subappaltatore*";
entrambi per brevità di seguito denominate "*Parti*"

per l'esecuzione, a norma degli artt. 1655 e ss. Cod. civ., dei lavori meglio descritti nel prosieguo del presente contratto.

Premesso

a) che l'APPALTATORE è assunto dell'appalto inerente il **Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti portuali CIG 8049149FDE**

b) che l'APPALTATORE non intende eseguire in proprio la totalità dei suddetti lavori e pertanto ricerca un'impresa in possesso di adeguata affidabilità tecnico-economica a cui affidare in subappalto le attività concernenti: **Pulizia dei sistemi di deflusso delle acque bianche**

c) a tal fine il SUBAPPALTATORE ha preventivamente ed attentamente esaminato tutti i documenti inerenti il presente contratto e conseguentemente dichiara di disporre dei requisiti necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei servizi che l'Appaltatore intende affidare in subappalto. In particolare il Subappaltatore dichiara sotto la Sua personale responsabilità:

- 1) di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal D.P.R. 207/2010 per l'assunzione di subappalto dei predetti servizi;
- 2) di essere iscritta presso la C.C.I.A.A. di Oristano, al n. 01222610956
- 3) di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi affidati con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- 4) di aver preso visione dei luoghi e degli impianti esistenti;

- 5) di conoscere perfettamente il capitolato per il servizio da rendere, lo stesso capitolato, anche se non materialmente allegato, è da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto di subappalto;
- 6) di conoscere perfettamente le Condizioni Generali di Contratto, le quali, anche se non materialmente allegate, sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di subappalto;
- 7) di essersi recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente Contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate;
- 8) di essere perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongono a tal fine, e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi.

si conviene e si stipula quanto segue

1. PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante del presente contratto, valida ad ogni effetto di legge.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

L'oggetto del presente contratto concerne l'affidamento in subappalto da parte dell'Appaltatore a carico del Subappaltatore delle attività inerenti: **Servizio di Pulizia dei sistemi di deflusso delle acque bianche in Comune di Oristano, compreso il trasporto e lo smaltimento, nell'ambito del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti portuali CIG: 8049149FDE**

Il Subappaltatore dovrà eseguire gli oneri derivanti dal presente accordo esclusivamente con personale, mezzi e strutture proprie. È fatto esclusivo divieto al Subappaltatore di fare eseguire a terzi, anche solo parzialmente, il lavoro commissionato ai sensi del presente accordo.

Il Subappaltatore non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legitimerà l'Appaltatore a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal Subappaltatore, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al Subappaltatore medesimo.

3. ONERI ED OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE

Conseguentemente alla stipula del presente accordo il Subappaltatore esplicitamente riconosce ed assume a suo esclusivo carico i seguenti oneri nei confronti dell'Appaltatore:

- a)** Eseguire i servizi sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dell'Appaltatore e dovrà pertanto adottare tutte le precauzioni di Legge attualmente in vigore o che entrassero in vigore in avvenire, necessarie a garantire l'incolumità degli operai addetti ai servizi stessi, nonché danni a persone o cose di terzi. A tal Proposito il Subappaltatore ha dichiarato di essere in possesso di apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile con adeguati massimali stipulata presso primaria compagnia nazionale di assicurazione.
- b)** All'atto della consegna del servizio richiesto, il Subappaltatore dovrà prendere conoscenza dei rischi di qualsiasi natura, presenti nell'area di lavoro, e provvedere al fine di adottare tutte le necessarie e prescritte cautele per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.
- Il Subappaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente, o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in particolare al D. Lgs. 16/04/2008 nr.81.
- Il Subappaltatore provvederà inoltre:
- a portare a conoscenza di tutti i propri dipendenti, nonché di eventuali fornitori i rischi di cui sopra;
 - a far osservare a tutti i propri dipendenti nonché ad eventuali fornitori, le disposizioni di cui sopra;
 - a disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati e usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
 - a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi siano in regola con le prescrizioni vigenti;
 - ad informare immediatamente l'Appaltatore in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.
- c)** Dichiara e garantisce che il personale è regolarmente assunto verificabile tramite UNILAV in possesso del Subappaltatore con contratto conforme alle disposizioni di Legge in vigore, nonché ai regolamenti ed ai contratti collettivi. Dichiara e garantisce che il personale è provvisto di tutte le assicurazioni obbligatorie ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
- d)** Si impegna a fornire, con periodicità mensile, l'elenco del personale impegnato nonché la dichiarazione di avere provveduto ai relativi versamenti dei contributi.
- e)** Si impegna a mantenere sul luogo di lavoro l'ordine e la disciplina e sostituire quel personale che non risultasse gradito all'Appaltatore.
- f)** Si impegna al rispetto dei requisiti dello standard SA8000 che prevedono il non utilizzo di lavoro infantile, il non utilizzo di qualsiasi forma di lavoro obbligato o forzato, il riconoscimento della libertà di associazione sindacale e del diritto alla contrattazione collettiva, la non applicazione di qualsiasi criterio discriminatorio nella gestione dei lavoratori, la non applicazione di provvedimenti disciplinari lesivi della dignità dei lavoratori ed il rispetto dell'orario di lavoro previsto dal CCNL applicato. Il Subappaltatore si impegna ad informare i propri lavoratori coinvolti nell'appalto

sulle modalità per effettuare un reclamo nel caso in cui ritenessero violati alcuni dei punti sopra esposti

- g)** Si impegna al rispetto della normativa relativa alla gestione dei rifiuti derivanti dall'esecuzione delle opere o dei servizi, e si impegna altresì alla collaborazione con il committente nella verifica della regolarità delle attività e procedure adottate nell'espletamento della gestione dei rifiuti medesimi

4. OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - LEGGE 136/2010 E S.M.I.

Il subappaltatore nell'ambito del contratto sottoscritto tra la S.A e l'appaltatore, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. e rende noto che gli estremi del conto corrente dedicato è IBAN IT4600101588170000070669561 e che la persona delegata ad operare è Ivano Scema Data e luogo di nascita 21/08/1969 Oristano, C.F. SCMVNI69M21G113J

Il subappaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Ente Appaltante COMUNE di ORISTANO della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il subappaltatore si impegna ad inviare copia del presente contratto alla S.A. per mezzo dell'Appaltatore.

Il subappaltatore è edotto sin dalla sottoscrizione del presente contratto di subappalto che l'inadempimento di quanto previsto dalla Legge 136 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. determina la risoluzione ipso jure del presente contratto.

6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto potrà venire risolto di diritto a semplice comunicazione dell'Appaltatore:

- a)** ove il Subappaltatore, nonostante previa diffida per lettera raccomandata A.R. dell'Appaltatore, non abbia ovviato entro 3 (tre) giorni dalla diffida stessa a eseguire, le prestazioni dovute e richieste sia a vizi e difetti segnalati dall'Appaltatore o a un ritmo nell'esecuzione della prestazione che, a giudizio dell'Appaltatore, non consente l'ultimazione degli stessi nei tempi e termini convenuti, stabiliti da Capitolato o ordinati dal Cliente che ha affidato l'opera principale all'Appaltatore;
- b)** ove il Subappaltatore abbia contravenuto agli obblighi ed oneri precisati all'Art.3 e all'art 4 lett. a), b), c), d), ed e)
A seguito di disposizioni che dovessero essere impartite unilateralmente dal Cliente che ha affidato l'opera principale all'Appaltatore.
- c)** L'Appaltatore si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, qualora ritenesse ciò utile per una migliore organizzazione generale del lavoro o al fine del mantenimento dei programmi, di eseguire direttamente le suddette prestazioni, senza che ciò costituisca diritto di rivalsa del Subappaltatore che fin d'ora si obbliga, qualora l'Appaltatore per qualsiasi motivo dovesse decidere di eseguire direttamente le prestazioni oggetto del presente contratto, di non aver nulla a pretendere, fatto salvo il solo pagamento dei servizi eseguiti.

d) Nei casi previsti ai precedenti punti a) e b) del presente articolo, saranno addebitate dall'Appaltatore al Subappaltatore a titolo di risarcimento danni, tutte le maggiori spese e gli oneri per l'ultimazione dei servizi, nonché ogni ulteriore pregiudizio conseguente che l'Appaltatore dovrà sopportare a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto. Nel caso previsto al punto c) del presente articolo non si darà luogo ad alcun risarcimento di modo che il Subappaltatore rinuncia sin d'ora alla rivalsa nei confronti dell'Appaltatore per qualsiasi indennizzo conseguente alla mancata prosecuzione del presente contratto.

7. RECESSO DAL CONTRATTO

È facoltà dell'Appaltatore di recedere al contratto ai sensi dell'arti. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A/R, con diritto del Subappaltatore a pretendere il pagamento dei soli servizi eseguiti e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno.

8. DURATA DEL CONTRATTO

La durata del presente contratto decorre presumibilmente dal 15/05/2021 e comunque dalla data di approvazione del subappalto da parte dell'Ente Appaltante per anni 2, eventualmente rinnovabile.

Le parti hanno facoltà di recedere anticipatamente in ogni momento dal contratto purché ne diano comunicazione con lettera raccomandata inviata con un preavviso di 30 (trenta) giorni.

9. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto dall'Appaltatore al Subappaltatore ammonterà indicativamente ad € 20.000,00 (ventimilaeuro/00)/Anno oltre IVA di legge in relazione alle fatture emesse.

Il Subappaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di destinare l' 1,5% non soggetto a negoziazione, quale onere specifico per i costi per la sicurezza e che tale importo è compreso nel prezzo del servizio subappaltato.

Quantificato con uno sconto del (19,8%) sull'elenco prezzi al netto del ribasso d'asta.

Il corrispettivo potrà subire modificazioni in più o in meno sulla base delle richieste di incremento o decremento delle prestazioni che l'Appaltatore ricevesse dal Committente, ovvero dal Comune di ORISTANO.

Il prezzo contrattualmente definito è accettato dal SUBAPPALTATORE, nel rispetto di quanto regolato all'art. 118, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, nella più completa ed approfondita conoscenza della quantità e del tipo di servizio da svolgere, è ritenuto congruo e remunerativo ed in ragione di ciò il SUBAPPALTATORE dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche dei servizi da eseguire in subappalto

Sono inclusi nel prezzo tutte le spese derivanti al Subappaltatore per l'osservanza degli obblighi di cui al presente contratto, nessuno escluso, e di quanto altro necessari a dare i servizi eseguiti a regola d'arte.

10. GARANZIA RESA DAL SUBAPPALTATORE SUI SERVIZI AFFIDATI – VERIFICHE E COLLAUDI E MANLEVA A FAVORE DELL'APPALTATORE

Il Subappaltatore si impegna a garantire i servizi che affidati per tutta la durata del presente accordo. Conseguentemente, fatto salvo l'onere risarcitorio nei confronti dell'Appaltatore per ogni pregiudizio che dovesse derivare da un'esecuzione dei servizi non conforme alla regola dell'arte, si impegna ad intervenire prontamente su richiesta dell'Appaltatore per ripristinare ovvero per rimediare a qualunque difetto e/o inconveniente dipendente dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo. La valutazione della rispondenza alla regola dell'arte dei servizi eseguiti è esplicitamente ed esclusivamente riconosciuta a favore dell'Appaltatore.

E' in ogni caso riconosciuto all'Appaltatore il pieno diritto di eseguire controlli sull'operato del Subappaltatore finalizzati a verificare l'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutti i servizi oggetto del presente accordo. In caso l'Appaltatore dovesse rilevare delle irregolarità di esecuzione rispetto alla regola dell'arte, fatta salva l'applicazione delle penali ed il risarcimento di ogni ulteriore danno, potrà a suo insindacabile giudizio sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti sino al completo ed esatto adempimento da parte del Subappaltatore.

Tutte le spese, le penali ed i risarcimenti ai quali il Subappaltatore risulta obbligato nei confronti dell'Appaltatore ai sensi del presente accordo nonché ogni genere di sanzione che venisse irrogata dall'Autorità per inosservanza di leggi, regolamenti, circolari, ecc. saranno ad esclusivo carico del Subappaltatore ed il loro importo potrà essere trattenuto dall'Appaltatore all'atto del pagamento dei corrispettivi dovuti al Subappaltatore.

11. GARANZIE

Il Subappaltatore ha stipulato con la Compagnia di Assicurazioni **Reale Mutua** polizza impresa n° 2012/10/2501370 RCT/RCO che copre i rischi sul lavoro e verso terzi.

12. PAGAMENTI

La contabilizzazione dei servizi del subappaltatore avverrà mensilmente su presentazione della contabilità dei servizi effettivamente eseguiti nel periodo; tale verifica dovrà essere effettuata in contraddittorio tra un Rappresentante dell'Appaltatore ed un Rappresentante del Subappaltatore.

La fatturazione sarà posticipata, eseguita con cadenza mensile, entro il 15 del mese successivo.

Il rappresentante dell'appaltatore approverà e convaliderà il pagamento delle fatture purché alle stesse sia allegato:

Il pagamento è subordinato all'esibizione da parte del Subappaltatore della documentazione comprovante il corretto adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro con il personale impiegato nell'esecuzione del subappalto.

A tal fine il Subappaltatore si impegna a consegnare a Formula Ambiente SpA, al termine di ogni fase che richieda l'emissione di fattura per il pagamento di tutto o una parte del corrispettivo pattuito, e, comunque, tutte le volte in cui fosse richiesto dalla Stazione Appaltante, nonché in tutte le fasi in cui ne è prescritta l'esibizione a norma dell'art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e, ove occorra, alla data di ultimazione del contratto, copia del documento di regolarità contributiva DURC e dichiarazione che la regolarità risultante è

anche relativa al personale impiegato nelle attività oggetto del presente contratto e per le effettive prestazioni rese.

Il Subappaltatore si impegna, altresì, a trasmettere al Formula Ambiente SpA, copia della documentazione atta a dimostrare il regolare assolvimento degli obblighi retributivi.

Ai sensi dell'art. 13 ter del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, il Subappaltatore si impegna a fornire al Formula Ambiente SpA la dimostrazione degli avvenuti regolari versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente connessi alla gestione dei rapporti di lavoro dei propri dipendenti impegnati nell'esecuzione del presente contratto scaduti alla data di pagamento del corrispettivo di volta in volta dovuto, mediante l'invio di idonea documentazione comprovante l'assolvimento dei predetti obblighi fiscali.

In caso di mancata esibizione di tale documentazione, il Formula Ambiente SpA sospenderà, anche senza preavviso, il pagamento del corrispettivo pattuito in favore del Subappaltatore sino all'integrale ripristino, e correlata dimostrazione dello stesso, ad opera di quest'ultimo della correttezza nell'assolvimento degli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro dei propri dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto di subappalto. In tal caso, il Subappaltatore non potrà pretendere nei confronti del Formula Ambiente SpA alcun risarcimento o indennità in relazione ai danni che potrà eventualmente avere subito a seguito della sospensione del pagamento del corrispettivo pattuito.

I pagamenti avverranno con bonifico bancario in favore del conto corrente di cui il Subappaltatore avrà tempestivamente comunicato il codice IBAN, secondo le norme che regolano la contabilità degli Enti Pubblici, entro 20 gg D.F. F.M. ed in ogni caso solo e non oltre il ventesimo giorno dal pagamento effettuato dall'Ente Appaltante, di quanto dovuto all'Appaltatore e che questi abbia effettivamente incassato.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente contratto siano state eseguite in violazione delle norme di cui alla Legge n. 136 del 2010.

Ad eventuali ritardi di pagamento non si applicano gli interessi di mora di cui al D.lgs. 231/02.

13. PENALI

Si fa riferimento a quanto previsto dal Contratto d'appalto e/o elaborati di gara rispettivamente stipulato e sottoscritti con il/la committente.

14. CESSIONI

La cessione totale o parziale del contratto, nonché la cessione o delegazione, sotto qualsivoglia forma, dei crediti relativi ai pagamenti dovuti in virtù dello stesso, oltre che dei diritti o degli obblighi ad esso connessi, sono vietate.

15. REVISIONE PREZZI

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei servizi e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del Subappaltatore al disposto dell'art. 1664 c.c., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d'opera.

16. DANNI

Il Subappaltatore assume la responsabilità dei servizi eseguiti, restando poi però a carico della stessa la responsabilità prevista dall'art. 169 del c.c.

La responsabilità del Subappaltatore per eventuali danni è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili alla Committente, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati. Il Subappaltatore dovrà essere in grado in ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare l'evento dannoso.

17. PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Il Subappaltatore dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell'Appaltatore.

In particolare dovrà predisporre e trasmettere all'Appaltatore – prima dell'inizio dei servizi– il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potrà essere modificato e integrato per il necessario coordinamento curato dall'Appaltatore.

Prima dell'impiego il Subappaltatore deve esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine, attrezzature e materiali eventualmente messi a disposizione dall'Appaltatore compresi quelli relativi alle opere provvisorie ed agli apprestamenti antinfortunistici in genere, e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito si assumerà ogni responsabilità circa l'idoneità delle macchine e delle attrezzature e le qualità dei materiali, nonché in ordine alle modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra.

L'Appaltatore resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei servizi commessi in subappalto, che farà capo, quindi, al solo Subappaltatore.

Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro, il Subappaltatore darà infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

18. AUTORIZZAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il presente contratto è sospensivamente condizionato al rilascio di qualsivoglia necessaria autorizzazione - approvazione da parte della Stazione Appaltante. In caso di diniego, espresso per qualsivoglia motivo dalla Stazione Appaltante il presente contratto si intenderà risolto *ipso jure* senza possibilità per il subappaltatore di avanzare alcuna richiesta risarcitoria.

19. FORO COMPETENTE

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di Forlì.

20. RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

21. RISERVATEZZA

Il subappaltatore si obbliga, anche per il periodo successivo alla cessazione del presente contratto, a trattare come confidenziali tutte le informazioni di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza in forza del presente contratto.

22. CODICE ETICO

Il subappaltatore dichiara di essere a conoscenza del "Codice Etico" di Formula Ambiente SpA e di averne preso atto, anche a nome di tutti i propri dipendenti, impegnandosi ad attenersi rigorosamente ai principi nello stesso contenuti relativamente ai rapporti tra le parti.

23. PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del "Codice in materia di dati personali" (D.lgs 196/2003) e del Regolamento Europeo 2016/679 (d'ora in poi congiuntamente la "Normativa Privacy") si informa che il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti in sede di stipulazione del presente contratto, finalizzato unicamente alla gestione del contratto medesimo, nonché trattamenti contabili, fiscali e previdenziali, avverrà presso Formula Ambiente SpA, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati, che non saranno trasferiti all'estero, potranno essere comunicati ad altre Società coinvolte nella loro gestione; tali soggetti saranno designati responsabili o incaricati e/o istruiti al trattamento. L'interessato può richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento scrivendo all'indirizzo di posta privacy@formulambiente.it.

Il conferimento dei dati è necessario per la gestione del rapporto contrattuale e la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di adempiere esattamente gli obblighi di legge nonché quelli discendenti dal presente contratto. Il periodo di conservazione dei dati è definito dalla normativa giuslavorista e dalle normative di settore richiamate dal presente contratto.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dalla Normativa Privacy e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'indirizzo di posta privacy@formulambiente.it. Infine, l'interessato gode del diritto di revocare il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca e può proporre reclamo a un'autorità di controllo."

24. VARIE

La presente Scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle parti restando stabilita che, ove ciò si rendesse necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti cederanno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio, essendo i corrispettivi del presente contratto assoggettati ad IVA, la registrazione sarà a taxa fissa ai sensi della vigente normativa.

L'IVA nella misura di legge relativa alle fatture, che saranno di volta in volta emesse dal Subappaltatore nei confronti dell'Appaltatore, sarà a carico di quest'ultimo.

Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificato unicamente per atto scritto.


Letto, confermato e sottoscritto

Cesena, lì 06/05/2021

L'APPALTATORE


FORMULA AMBIENTE S.P.A.
Sede Legale:
Via dell'Industria, 51 - 47521 CESENA (FC)
C.F. e Partita IVA n. 1104476870409

IL SUBAPPALTATORE



A norma degli artt. 1341, 1342 Cod. Civ. le parti dichiarano di aver letti e di approvare specificatamente le disposizioni di cui agli artt. 1. Premessa – 2. Oggetto del Contratto – 3. Divieto di Subappalto – 4. Oneri ed Obblighi del Subappaltatore – 5. Obblighi del subappaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari- 6. Risoluzione del Contratto – 7. Recesso dal Contratto - 8. Durata del Contratto - 9. Corrispettivo – 10. Garanzia resa dal Subappaltatore sui servizi affidati – Verifiche e Collaudi e Manleva a favore dell'Appaltatore – 11. Garanzie- 12. Pagamenti - 13. Penali – 14. Cessioni – 15. Revisione Prezzi – 16. Danni – 17. Prevenzione degli Infortuni e Igiene dell'Ambiente di Lavoro – 18. Autorizzazione stazione appaltante – 19. Foro Competente -20. Rinvio al codice civile – 21. Varie.

Cesena, lì 06/05/2021

IL SUBAPPALTATORE



Sottoscrivendo il presente atto il Subappaltatore presta il consenso ex art. 13 D.Lgs. 196/03 affinché l'Appaltatore tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

Cesena, lì 06/05/2021

IL SUBAPPALTATORE

